INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEI FARMACISTI CONVENZIONATI SULL'ATTIVITA' DI "DISTRIBUZIONE PER CONTO" DI CUI ALLA LETTERA A), ART. 8, DELLA LEGGE 405/2001

L'Assessore alle Politiche per la salute Carlo Lusenti e le rappresentanze sindacali di categoria delle farmacie pubbliche e private convenzionate aperte sul territorio presiedute, per parte Federfarma, dal Presidente Domenico Dal Re, e, per parte Assofarm, dal Coordinatore Regionale Ernesto Toschi:

Premesso

- Che in data 1/02/2007 è stato sottoscritto l'Accordo fra la Regione Emilia Romagna e le Associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati sulla attività di "Distribuzione per conto" di cui alla lettera a), articolo 8, della legge n. 405/2001;
- Che in data 14/07/2011 l'Accordo prima richiamato è stato prorogato, con integrazioni, fino al 31 dicembre 2012;
- Che l'AIFA, in occasione dell'aggiornamento della lista di trasparenza in data 17/09/2012, ha provveduto all'inserimento dei medicinali Topiramato e Levetiracetam (TPM e LEV) impiegati per la cura dell'epilessia;
- Che relativamente alle categorie di farmaci di cui trattasi esistono in commercio confezioni aventi tra loro un notevole divario nel prezzo di vendita al pubblico e l'AIFA, in data 17 settembre 2012, ha emanato uno specifico comunicato con il quale ha reso note le raccomandazioni tecniche approvate dalla apposita Commissione Tecnico Scientifica (CTS) circa le modalità di prescrizione da parte del medico e quelle di monitoraggio da parte degli specialisti;
- Che tali modalità riguardano in particolare l'uso del farmaco equivalente demandando alla responsabilità professionale del medico la decisione in ordine alla sostituibilità o meno dei trattamenti in corso.

Tutto ciò premesso e considerato, convengono

anche al fine di evitare possibili difficoltà o disagi per gli utenti, nella gestione delle modalità di applicazione delle disposizioni richiamate nei punti che precedono e valutando in termini sostanzialmente positivi l'esperienza maturata nella conduzione dell'accordo regionale sulla DPC, in particolare nelle ASL in cui lo stesso ha trovato piena applicazione, di concordare quanto di seguito specificato:

1) in attesa di procedere ad una più ampia riformulazione dell'Accordo regionale in atto sulla DPC alla luce dell'esperienza compiuta e delle evoluzioni del quadro normativo di riferimento, le specialità medicinali Topamax e Keppra, qualora prescritte con clausola di "non sostituibilità", a far data dal 1° ottobre 2012, e comunque ad acquisita disponibilità dei medicinali da parte delle ASL, saranno distribuite esclusivamente da parte delle farmacie convenzionate secondo le

modalità ed entro i limiti stabiliti dal vigente Accordo regionale sulla DPC, con una remunerazione pari a € 4,74 (IVA inclusa) per singolo pezzo;

2) in conformità alle norme vigenti i farmacisti convenzionati, in assenza della clausola di "non sostituibilità" sono tenuti, al momento della spedizione delle ricette, a proporre il farmaco equivalente in regime convenzionale ordinario;

3) nel caso in cui in assenza della clausola di "non sostituibilità" il cittadino richieda le specialità medicinali Topamax e Keppra, la dispensazione in regime convenzionale comporta la riscossione della differenza rispetto al prezzo di riferimento.

Bologna, 28 settembre 2012

L'Assessore alle Politiche per la Salute
Carlo Lusenti (firmato)

Il Presidente di Federfarma
Emilia-Romagna
Domenico Dal Re (firmato)

Il Coordinatore delle farmacie aderenti
a Assofarm Emilia-Romagna
Ernesto Toschi (firmato)